

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 177

RISOLUZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

(Estensori CHIAROMONTE e DE LILLO)

approvata nella seduta del 13 novembre 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO
(CE) N. 273/2004 RELATIVO AI PRECURSORI DI DROGHE
(COM(2012) 548 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 2012

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 2 ^a Commissione permanente	»	5
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento COM (2012) 548 definitivo;

rilevato che la presente proposta intende migliorare la prevenzione della deviazione dal commercio interno dell'Unione europea dell'anidride acetica («AA»), il principale precursore di droghe per l'eroina, estendendo l'obbligo di una registrazione – attualmente ricadente solo sugli operatori che immettono l'AA sul mercato – anche agli utilizzatori della sostanza e rafforzando le disposizioni di registrazione armonizzate al fine di garantire maggiore parità di condizioni, preservando il mercato interno ed evitando l'adozione di misure nazionali contrastanti;

tenuto conto del parere espresso sulla predetta proposta dalla 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in data 7 novembre 2012:

1) si esprime ai sensi del Protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità» in senso favorevole al principio di sussidiarietà in termini di:

– necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione: solo queste sono competenti alla modifica di un regolamento comunitario. Del resto un approccio armonizzato al livello di Unione europea si rende necessario in quanto i trafficanti tendono a sfruttare la disomogeneità delle legislazioni e, approfittando di eventuali «anelli deboli», trasferiscono le proprie attività illecite nei Paesi in cui è più facile dirottare i precursori di droghe;

– valore aggiunto per l'Unione: impedendo l'afflusso dei precursori alla produzione illecita di stupefacenti si proteggeranno i cittadini dalle conseguenze correlate al consumo di droga, in termini di salute ma anche sociali.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire.

2) esprime, nel merito di quanto contenuto nell'atto in esame, un avviso favorevole, con le seguenti condizioni poste all'articolo 1:

– al numero 2), lettera a) e lettera c), *sostituire le parole: «taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate» con le seguenti: «le strutture o istituzioni quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori*

di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di Polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e Forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2 (articolo 1, numero 5)»

– al numero 2), lettera *b*), si sostituiscano le parole: «per un periodo di tempo indeterminato» con le seguenti: «per un periodo massimo di tre anni».

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CHIURAZZI)

Roma, 7 novembre 2012

La Commissione, esaminata la proposta di regolamento COM(2012) 548 definitivo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ADERENTI)

Roma, 7 novembre 2012

La Commissione, esaminata la proposta di regolamento COM(2012) 548 definitivo,

prendendo atto delle criticità relative alla legislazione dell'Unione relativa ai precursori di droghe, quali già individuate nella «Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, e all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio relativi all'applicazione e al funzionamento della legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe» (COM(2009) 709 def);

condividendo l'opportunità di rafforzare i controlli relativi al commercio di anidride acetica (AA) al fine di prevenirne il dirottamento verso la produzione illecita di eroina;

ritenendo altresì auspicabile adeguare il testo del regolamento (CE) n. 273/2004 all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in modo da poter utilizzare gli strumenti legislativi previsti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (atti di esecuzione ed atti delegati),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale *«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno»;*

le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà:

1) in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione in quanto solo queste ultime sono competenti alla modifica di un regolamento comunitario. Del resto un approccio armonizzato al livello

di Unione europea si rende tanto più necessario in quanto i trafficanti tendono a sfruttare la disomogeneità delle legislazioni e, approfittando di eventuali «anelli deboli», trasferiscono le proprie attività illecite nei paesi in cui è più facile dirottare i precursori di droghe;

2) per quanto concerne il valore aggiunto per l'Unione in quanto impedendo l'afflusso dei precursori alla produzione illecita di stupefacenti si proteggono i cittadini dalle conseguenze correlate al consumo di droga, in termini di salute ma anche sociali;

in relazione al principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intendono perseguire.

Con particolare riferimento al sistema di deleghe posto in essere dall'atto in esame, si esprimono perplessità circa:

1) la possibilità di adeguare, tramite atti delegati, l'allegato I («Elenco delle sostanze classificate») «*in funzione delle nuove tendenze nella diversione dei precursori di droghe*» (articolo 15). Si ritiene, infatti, che la suddivisione delle sostanze all'interno dell'allegato medesimo, determinando la disciplina a cui i precursori di droghe sono sottoposti, costituisca un «elemento essenziale» dell'atto legislativo. In quanto tale è da ritenersi riservato all'atto legislativo, senza che possa essere oggetto di delega di potere (articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE);

2) la durata a tempo indeterminato della delega di cui all'articolo 15-*bis*, preferendosi sempre la soluzione di una delega a tempo determinato, per quanto rinnovabile tacitamente, previa relazione della Commissione al Parlamento europeo e Consiglio.

